



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>53</u> Del Reg. Anno 2011 Data <u>07/11/2011</u>	OGGETTO: Gestione associata fra i Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino del servizio di segreteria comunale. Approvazione schema di convenzione.
--	--

SEDUTA DI AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di novembre con inizio alle ore 18,15, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CORTOLILLO Francesco Paolo	X	
DI NUNZIO Michelangelo	X	
RIGENERATI Giuseppe	X	
CARUSO Giuseppe Calogero	X	
SIRAGUSANO Carmelo	X	
GUIDARA Carmelo	X	
FERRARO Diego	X	
FERRARO Tindara	X	
BONINA Antonino	X	
MAUROTTO Michela		X
PRESTIPINO Emanuele	X	
GIULIANO Catia	X	
TAVIANO Gabriele	X	
TRAVIGLIA Francesco	X	
LEMBO Filippo	X	

Assegnati n. 15 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

In carica n. 15

Presenti n. 14

Assenti n. 01

Il Sig. Cortolillo Dr. Francesco P; nella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori: Partecipa il Segretario comunale Sig.

Nina D;ssa Spiccia La seduta è pubblica

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Palmeri, Germanelli, Gaglio e Saitta

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N;ro Ord. della proposta 18 AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE 30

li 22/09/2011

Premesso:

- che le recenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica impongono il concorso degli enti locali al risanamento e politiche intese al perseguimento di obiettivi di contenimento e riduzione delle spese, in particolare di quella sostenuta per il personale.
 - che a riguardo, anche la manovra finanziaria di luglio (L.15/7/2011 n°111), pur escludendo i piccoli comuni dalle regole del patto di stabilità interno, con l'art. 20 c. 2 quater, ribadisce, come già previsto dalla L.30/7/2010 n°122, l'obbligo di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali definite dall'art. 21 c.3 della L.5/5/2009n°42.
 - Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
 - Che l'art. 98, comma 3°, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
 - Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
 - Che con deliberazione n. 150 del 29.07.1999 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000 ha espresso come indirizzo che le convenzioni per l'ufficio di segreteria disciplinate dall'art. 10 del DPR 465/97 siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;

Tutto ciò premesso:

- Atteso che si intende istituire la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale con il Comune di Piraino, trasmettendo apposito schema di convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- Rilevato che la convenzione risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell'attività e di risparmio economico, anche ai requisiti di fattibilità in quanto le modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli enti coinvolti, la struttura e l'organizzazione interna degli uffici degli Enti convenzionati assicurano al segretario Comunale lo svolgimento del ruolo e delle funzioni presso ciascun ente;
- Dato atto che con la predetta convenzione di segreteria viene mantenuta la soglia demografica relativa all'attuale classe di appartenenza del Comune capofila, di classe 3[^], in quanto al 31 dicembre 2010 la popolazione complessivamente residente nei comuni è pari a 7.374 abitanti;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

211

PROPONE


Di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra questo Comune e il Comune di Sant'Angelo di Brolo come allegata al presente atto e composta da n. 16 articoli

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;

Di dare atto che la medesima convenzione diventerà efficace contemporaneamente all'assegnazione da parte della Prefettura di Palermo ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del segretario titolare del Comune di Sant'Angelo di Brolo individuato quale segretario titolare della convenzione denominata Piraino - Sant'Angelo di Brolo;

Di dare atto che il Comune di Piraino provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Istruttoria



Il Proponente



SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI PIRAINO E SANT'ANGELO DI BROLO

Il giorno----- del mese di----- dell'anno duemilaundici, nella sede municipale del Comune di Sant'Angelo Di Brolo:

TRA

- 1) Il Comune di Piraino , cod. fisc.: ----- , rappresentato dal ----- Sindaco pro tempore;
- 2) Il Comune di Sant'Angelo Di Brolo, cod. fisc.-----:, rappresentato dal ----- Sindaco pro tempore;

Viene sottoscritta la seguente convenzione, già approvata per il Comune di Piraino dal Consiglio Comunale con deliberazione n. --del -----, esecutiva ai sensi di legge, e per il Comune di Sant'Angelo Di Brolo dal Consiglio Comunale con deliberazione n ----- del -----, esecutiva ai sensi di legge:

ART. 1 – Istituzione di sede convenzionale

- 1) la presente convenzione istituisce la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale fra il Comune di Piraino ed il Comune di Sant'Angelo Di Brolo, entrambi in provincia di Messina – Regione Siciliana;
- 2) In dipendenza della presente convenzione, e fino alla cessione della medesima, si costituisce ad ogni effetto di legge una unica sede di segreteria comunale denominata "Piraino– Sant'Angelo Di Brolo", costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 142/90 (come richiamato nell' O.R.EE.LL.: della L.R. 48/91, dell'art. 17 (commi 67/88) della legge 127/97 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR n. 465/97 e ss.mm.ii.);
- 3) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 del DPR 23.06.1972 n. 749 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2, della legge 08.06.1962 n. 604, la collocazione della sede convenzionata ai fini della nomina del segretario titolare, determinata in base alla popolazione complessiva residente nei due Comuni, corrisponde alla classe III di cui alla tabella "A" allegata al richiamato DPR 749/1972. La classe di appartenenza della segreteria viene determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del DPR n. 465/97 e viene quindi individuata come Segreteria di classe III, contando il Comune di Piraino n. ---- e il Comune di Sant'Angelo Di Brolo n. ----- abitanti;
- 4) Può essere nominato titolare il Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e provinciali, istituito a norma dell'art. 17, comma 75 della legge 15.05.1997 n. 127, secondo le disposizioni dell'art. 11 del DPR 04.12.1997 n. 465 e ss.mm.ii.;
- 5) E' fatta salva l'applicazione di diverse disposizioni emanate dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 17 comma 84 della legge 127/97, successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, alle quali si fa espresso rinvio senza necessità di modifiche a quanto pattuito dalle Amministrazioni contraenti e di ogni altra disposizione normativa in materia.

CAPO I

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 2 – Rapporto di lavoro

- 1) Le funzioni ed i compiti assegnati al Segretario Comunale sono quelli indicati dalla legge, dagli Statuti e dai Regolamenti Comunali, nonché ogni altra competenza attribuita dal Sindaco;

- 2) Il Rapporto di lavoro del Segretario Comunale è disciplinato dai contratti collettivi della categoria come prevede il comma 74 dell'art. 17 della L. 127/97 e ss.mm.ii.;
- 3) I Comuni convenzionati hanno l'obbligo di prevedere le risorse economiche da scrivere nei rispettivi bilanci derivanti dalla presente convenzione e destinarne alcune, altresì, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del Segretario Comunale.

ART. 3 – Articolazione settimanale dell'orario di lavoro

Il servizio di Segreteria viene espletato secondo criteri di flessibilità che le rispettive Amministrazioni concordano periodicamente con il Segretario sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) Il numero complessivo delle ore di lavoro ordinario settimanale (da potersi prestare sia in linea orizzontale che in linea verticale) viene retribuito al 50%;
- 2) La partecipazione del Segretario alle riunioni di organi collegiali di ciascuno dei due Comuni, quando venga resa fuori dai casi previsti dal n. 1, è concordata, dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge e dai regolamenti che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari;
- 3) Nei rispettivi Comuni gli Uffici sono responsabili e tenuti ad una continua comunicazione reciproca come segue:
 - a) gli uffici di segreteria per la gestione dei rapporti funzionali del servizio;
 - b) gli uffici di ragioneria per la gestione dei rapporti finanziari così come disciplinati dall'art. 9.

CAPO II SINDACO COMPETENTE ALLA NOMINA ED ALLA REVOCA DEL SEGRETARIO

ART. 4 – Designazione del Sindaco competente

- 1) Al Sindaco pro tempore del Comune di Sant'Angelo Di Brolo spetta il potere di nomina e di revoca del Segretario titolare ex art. 17, comma 70 della L. 127/97;
- 2) Resta ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione dai Sindaci dei Comuni di Sant'Angelo di Brolo e Piraino, ed ogni altra attribuzione, diritto, obbligo o fruizione derivante dalla legge o attribuita allo stesso Funzionario dallo Statuto, dai Regolamenti Comunali o dai Sindaci.

ART. 5 – Procedura di nomina del Segretario

- 1) Il Sindaco competente procede, nei termini stabiliti dalle norme di legge e di regolamento, e secondo le prescrizioni procedurali fissate dalla Prefettura di Palermo ex Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale Sicilia, alla nomina del Segretario, previa assunzione del parere obbligatorio e vincolante dell'altro Sindaco del Comune contraente la Convenzione;
- 2) Il parere di cui sopra viene reso in tempi e modalità tali da consentire la nomina osservando i termini di cui al comma 1;
- 3) La mancanza di accordo sul titolare da assegnare alla sede comporta l'avvio della procedura di recesso dalla convenzione di cui al successivo art. 13;
- 4) In assenza di provvedimenti espressi, il Segretario titolare della sede convenzionata si intende senz'altro confermato decorsi centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco competente alla nomina e revoca.

ART. 6 – Procedura di revoca del Segretario

- 1) E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali;
- 2) L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario e per tutti gli atti del relativo procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca;
- 3) In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso della convenzione;
- 4) Il Segretario titolare della convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della sede di segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della convenzione.

ART. 7 – Rinnovo carica sindacale

- 1) Nel caso di rinnovo delle cariche sindacali dei due Comuni in periodi di mandato non corrispondenti, è sempre fatta salva la facoltà di ciascun Sindaco di avviare le procedure per il recesso dalla Convenzione;
- 2) Decorsi comunque centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco neo-eletto il Segretario si intende tacitamente confermato e la facoltà di recesso dalla convenzione è rinviata alla scadenza del mandato elettivo.

ART. 8 – Disciplina transitoria

- 1) Le parti convengono che in sede di prima attuazione della presente convenzione sia nominato Segretario della sede convenzionata il Segretario Comunale titolare del Comune di Sant'Angelo Di Brolo;
- 2) Il Sindaco del Comune di Sant'Angelo Di Brolo provvederà con proprio atto a richiedere l'assegnazione del citato funzionamento alla Prefettura di Palermo ex Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale Sicilia – ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.P.R. 465/1997.

CAPO III

RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI PER LA RETRIBUZIONE DEL SEGRETARIO

ART. 9 – Disciplina della ripartizione

- 1) Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettante al Segretario titolare è ripartito nella misura di 1/2 a carico del Comune di Pirainoe 1/2 a carico del Comune di Sant'Angelo Di Brolo;
- 2) Fino all'entrata in vigore del nuovo contratto e fatti salvi eventuali miglioramenti economici in esso previsti con le relative decorrenze, la misura della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario titolare della sede convenzionata viene transitoriamente fissata per l'importo pari al 25% del trattamento annuo di godimento, unitamente al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal medesimo per recarsi da un Comune all'altro al di fuori del normale orario di servizio;

- 3) Il trattamento aggiuntivo di cui al comma 2 decorre alla data di assegnazione del Segretario alla sede convenzionata da parte Prefettura di Palermo ex Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale Sicilia.

ART. 10 – Anticipazione e rimborsi

- 1) Il Comune di Sant'Angelo Di Brolo, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione spettante al Segretario a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione;
- 2) Il Comune di Piraino provvede ogni mese all'accredito in favore del Comune di Sant'Angelo Di Brolo della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Ufficio finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni;
- 3) In caso di ritardi nei pagamenti i termini decorrono dalla scadenza in favore del Comune che ha provveduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una misura corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria;
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nelle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione:

ART. 11 – Compensi non soggetti a ripartizione

Non sono soggetti a ripartizioni e sono corrisposti singolarmente da ciascun Comune le indennità di missione, diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito, nonché quelle previste dalla legge, ed ogni altro compenso previsto dal CCNL di categoria.

CAPO IV

DURATA DELLA CONVENZIONE – DISCIPLINA DEI CASI DI RECESSO

ART. 12 – Durata della convenzione

- 1) La convenzione ha durata pari ad anni cinque decorrenti dalla data della stipula;
- 2) In mancanza di attivazione delle procedure di recesso, la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata per un periodo corrispondente alla durata;
- 3) Non sono previsti limiti alla proroga tacita;
- 4) Dei provvedimenti di costituzione, recesso e scioglimento della presente convenzione di segretaria viene data immediata comunicazione alla Prefettura di Palermo ex Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, - Sezione Regionale Sicilia.

ART. 13 – Casi di recesso

- 1) Ciascuno dei Comuni contraenti ha la facoltà di recedere dalla convenzione, oltre all'ipotesi di cui al precedente art. 12, nei seguenti casi:
 - a. mancanza di accordo sulla nomina, conferma o revoca del Segretario titolare;
 - b. Inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione relativamente alla ripartizione degli oneri finanziari come disciplinata e procedimentalizzata nel cap. III
 - c. Disfunzioni del servizio che incidono sulla gestione amministrativa degli enti

ART. 14 – Procedura di recesso

- 1) Nel caso di recesso per scadenza del termine naturale della convenzione di cui all'art. 12, l'Amministrazione che intende recedere deve notificare, a pena di nullità, la propria intenzione all'altra amministrazione contraente entro un mese antecedente la scadenza;
- 2) Nei casi di recesso in corso di durata della convenzione, l'Amministrazione che intende recedere notifica all'altra il proprio intendimento, motivando le ragioni che ne sono alla base;
- 3) Il recesso di cui al comma secondo è dichiarato definitivamente con atto deliberativo del Consiglio Comunale di ciascun Comune contraente e previa assunzione di dettagliata relazione del Segretario titolare della sede convenzionata;
- 4) Nei casi di recesso, il Segretario Comunale conserva la titolarità della segreteria del Comune di Sant'Angelo Di Brolo ;
- 5) Il Segretario Comunale ha facoltà di rinunciare all'incarico di espletare servizio in convenzione. In tal caso conserverà la titolarità del Comune di Sant'Angelo Di Brolo .

ART. 15 – Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla disciplina in materia vigente ed alle norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico e trattamento economico dei Segretari Comunali e Provinciali, oltre agli accordi scaturenti dalla contrattazione collettiva;
- 2) E' fatta salva l'applicabilità automatica, senza necessità di recepimento da parte dei Comuni contraenti di eventuali successive norme emanate in materia di funzioni e compiti attribuiti o da attribuire al Segretario Comunale titolare della sede convenzionata. La nomina a Direttore Generale con responsabilità agli atti di gestione, ricorrendo i presupposti di legge, potrà essere eventualmente effettuata sia singolarmente da ciascun Sindaco, sia congiuntamente. In tale ultimo caso gli oneri aggiuntivi sono ripartiti tra i due Comuni secondo quanto previsto dal superiore art. 9, comma 1.

ART. 16 – Entrata in vigore

- 1) La presente convenzione, conseguita l'esecutività delle deliberazioni Consiliari che l'approvano, entra in vigore contestualmente alla sottoscrizione della medesima da parte dei Sindaci dei Comuni contraenti;
- 2) La registrazione del presente atto è posta a carico dei Comuni;
- 3) La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni di approvazione, verrà trasmessa, a cura del Comune di Sant'Angelo di Brolo, all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Sicilia.
- 4) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia, nonché alle deliberazioni emanate dall'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ed al CCNL di Categoria.

La presente convenzione è stata approvata e sottoscritta.

Per il Comune di Piraino

Per il Comune di Sant'Angelo Di Brolo

Chiesta ed ottenuta la parola il Sindaco ricorda che già al Consiglio Comunale era stato sottoposto l'argomento in esame la cui trattazione era stata rinviata per motivi tecnici inerenti la segreteria del Comune di Piraino. Fa presente che, successivamente al collocamento in quiescenza del Segretario titolare del Comune di Sant'Angelo di Brolo Dott. Giordano, si sono definiti con il Sindaco del Comune di Piraino i termini per una convenzione del servizio di segreteria e, nel frattempo, la D.ssa Nina Spiccia ha assunto la titolarità in questa Comune. Dà il benvenuto ed augura un buon lavoro al Segretario, e ritiene che anche sotto il profilo economico la convenzione rappresenta un valido strumento inteso al contenimento delle spese nella considerazione che le stesse saranno sostenute in parte uguali dai Comuni.

Il vice capo gruppo di maggioranza Consigliere Siragusano dichiara il voto favorevole del gruppo.

Il Consigliere di minoranza Di Nunzio intervenendo, rappresenta il voto favorevole del gruppo alla proposta, in quanto, contrariamente alla precedente convenzione con il Comune di Montagnareale quella in esame, raggiunge l'obiettivo di contenere le spese, ripartendole in parti uguali fra gli Enti.

Il Presidente fa presente che la D.ssa Spiccia deve allontanarsi dall'aula in quanto interessata all'argomento.

La D.ssa Spiccia scusandosi si allontana dall'aula.

Il Presidente invita il Consigliere più giovane Sig. Tavianio Gabriele, ad assumere le funzioni di Segretario verbalizzante ed invita i Consiglieri a procedere a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente per oggetto "Gestione associata fra i Comuni di Sant'Angelo di brolo e Piraino del servizio di segreteria comunale. Approvazione schema di convenzione";

VISTI i pareri favorevoli resi sulla predetta proposta per la regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di ragioneria;

DATO atto dell'intervento del Sindaco in merito di cui al superiore verbale ;

SENTITA la dichiarazione di voto favorevole resa dal vice capo gruppo di maggioranza e dal Consigliere Di Nunzio a nome del gruppo di minoranza ;

VISTA la legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

Presenti 14, votanti 14.

Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con separata votazione su proposta del Presidente

Presenti 14, votanti 14.

Con voti 14 favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, onde procedere agli adempimenti successivi.

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1° comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 22.02.2011

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data 22.02.2011

IL RESPONSABILE

Inoltre il RESPONSABILE del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data _____

IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'acclusa proposta di deliberazione così come illustrata dal

SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali intervenuti nella discussione così come evincersi dall'allegato "A" facente parte integrante del presente atto;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;

con voti

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE P.F.

<p>COMUNE DI S. ANGELO DI BROLO</p> <p>16-11-2011</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale,</p> <p>C E R T I F I C A</p> <p>Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.</p> <p>Dalla Residenza Municipale, li</p> <p>IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
---	--

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal **7 NOV. 2011** perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li **14 NOV. 2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE